

Prot. 1672/2025

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio di Presidenza

Oggetto: applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale. Autorizzazione alla redazione e al deposito degli atti con modalità analogiche.

Il presidente vicario,

rilevato che con provvedimento prot. N.61/2025 del 7/1/2025, il presidente del tribunale aveva disposto:

- che fino al 31 marzo 2025 e comunque fino alla perfetta operatività dell'applicativo APP 2.0, allorquando, in relazione agli atti per i quali il D.M. giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 prevede che il deposito avvenga esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p., vi fosse un malfunzionamento dell'applicativo APP o una condizione che determini l'impossibilità del suo utilizzo che ne impedisca il corretto funzionamento e non sia di immediata soluzione, i Magistrati dell'Ufficio GIP/GUP e del settore dibattimentale erano autorizzati a dare atto, nel verbale d'udienza, dell'impedimento procedendo alla redazione dell'atto in forma di documento analogico depositando lo stesso con modalità non telematica;
- che tutti gli atti e verbali depositati in formato analogico dovranno comunque, immediatamente dopo, essere scansionati e caricati sull'applicativo TIAP-Document@, per il quale è prevista l'interoperabilità con l'applicativo APP 2.0, ottemperando in questo modo all'onere di deposito telematico del documento cartaceo, previsto dagli artt. 111 bis e ter c.p.p.;
- che il Mag.Rif del Tribunale di Cosenza del settore penale relazionasse, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del settore penale.

rilevato che con note rispettivamente del 28.3.2025 e 31.3.2025, il presidente della sezione penale, a seguito di interlocuzioni con il direttore amministrativo e con il mag.rif nonché con il coordinatore della sezione GIP/GUP, ed il presidente della Corte d'Assise, dopo avere dettagliatamente rappresentato le difficoltà tecniche riscontrate nell'uso dell'applicativo APP, hanno chiesto a questo presidente di valutare l'opportunità di prorogare il regime di parallelismo operativo per un congruo periodo e fino alla risoluzione delle problematiche indicate;

letta la relazione del Mag.rif datata 27.3.2025 sullo stato di informatizzazione nel settore penale dell'intestato tribunale, nella quale vengono rappresentate le criticità riscontrate, cui si rinvia;

ritenuto che a tutt'oggi permangono le criticità che avevano indotto il presidente del tribunale all'emissione del provvedimento n. 61/2025 del 7.1.2025;

richiamate integralmente le considerazioni e le motivazioni indicate nel predetto provvedimento;

ribadita la necessità di mantenere ancora il regime del c.d. doppio binario anche per il deposito degli atti per i quali il citato art.3 decreto n.217/2023 prevede il deposito con modalità esclusivamente telematiche e di consentire conseguentemente ai magistrati ed al personale amministrativo di formare e depositare atti sia con modalità telematiche e sia, solo ove non sia possibile il deposito telematico, con modalità non telematiche fino al 30.6.2025;

dispone

che il regime del c.d. doppio binario, con le modalità previste nel provvedimento del presidente del Tribunale del 7.1.2025 n.61/2025 sia mantenuto fino al 30.6.2025;

onera

il Mag.Rif del Tribunale di Cosenza alla predisposizione di una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del settore penale.

Si pubblichi sul sito webb del Tribunale di Cosenza.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, ai Presidenti di Sezione, ai giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D. ed al Mag. Rif. del settore penale del Tribunale di Cosenza, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

Cosenza, 31 marzo 2025

Il presidente vicario
Rosangela Viteritti

